

Repertorio n° 22278

Fascicolo n. 11123

Registrato a Pisa
Il 16/03/2018
n. 1649 serie 1T
Euro 200,00

MODIFICA DI STATUTO DELLA

"FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA - ONLUS"

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici marzo

12 marzo 2018

in Pisa Via Luigi Bianchi n. 63.

Avanti a me Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio in Pisa ed iscritto al Collegio Notarile di Pisa, è comparso l'**Avv. CLAU-**

DIO PUGELLI, nato a Roma il 17 febbraio 1951 e domiciliato

per la carica come appresso, che dichiara di costituirsi nel-

la sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

FONDAZIONE PISA con sede in Pisa, Via Pietro Toselli n. 29,

codice fiscale 00116480500 e di essere munito di tutti i ne-

cessari poteri in ordine al presente atto giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione assunta in data 15 gennaio 2018

e successiva approvazione della Deputazione in data 26 genna-

io 2018 ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e

11 dello statuto della FONDAZIONE PISA.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo

il quale mi chiede di ricevere il presente atto e premette:

a) che la FONDAZIONE PISA riveste la qualità di fondatore

della FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA - ONLUS con sede in

Pisa, Via Pietro Toselli n. 29, codice fiscale 93078010506,

costituita con verbale di trasformazione ai miei rogiti in

		data 16 ottobre 2012, repertorio n. 19448 fascicolo n. 9342,
		registrato a Pisa il 18 ottobre 2012 n. 6153 serie 1T;
		b) che l'articolo 12 dello statuto della "FONDAZIONE PISANA
		PER LA SCIENZA - ONLUS" stabilisce che eventuali modifiche
		allo statuto stesso sono predisposte con il voto favorevole
		della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministra-
		zione e proposte formalmente al Fondatore FONDAZIONE PISA e
		che le modifiche assumono efficacia a tutti gli effetti solo
		dopo che sia intervenuta esplicita e formale approvazione da
		parte del Fondatore;
		c) che il Consiglio della "FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA -
		ONLUS", ai sensi dell'art. 12 del suo statuto, ha deliberato
		in data 22 dicembre 2017 di proporre al Fondatore alcune mo-
		difiche statutarie relative al trasferimento della sede da
		Pisa Via Pietro Toselli n. 29 a San Giuliano Terme (PI) Via
		Ferruccio Giovannini n. 13 e all'ampliamento della piattafor-
		ma scientifica della "FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA - ON-
		LUS" espungendo i riferimenti a specifici ambiti scientifici,
		comunque destinati ad evolversi nel tempo, tanto nell'aspetto
		nominalistico che in quello sostanziale, modificando come se-
		gue agli articoli 1 e 2 dello statuto della "FONDAZIONE PISA-
		NA PER LA SCIENZA - ONLUS":
		- "Art. 1 - Costituzione della Fondazione, sede, denominazio-
		ne, Status di ONLUS
		Per iniziativa della Fondazione Pisa, con sede legale in Pi-

sa, che assume la qualità di Fondatore (in seguito "Fondatore"), è costituita in ossequio al principio della strumentalità sancito dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 all'art. 1, comma 1 lett. h), la Fondazione denominata "FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA - ONLUS" di seguito indicata come 'Fondazione'. Essa ha sede legale e operativa in San Giuliano Terme (PI) Via Ferruccio Giovannini n. 13. La Fondazione è impegnata all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» come disposto all'art. 1 comma 1 lett. i del D.Lgs. 460/97.".

- "Art. 2 - Finalità e scopi

La Fondazione persegue finalità di utilità sociale anche finalizzate allo sviluppo economico del territorio ove svolge la sua attività istituzionale il soggetto fondatore.

La Fondazione ha i seguenti specifici scopi: (i) ideare, promuovere e gestire progetti di ricerca scientifica e tecnologica, anche su proposta di terzi e anche in collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati che svolgono ricerca, e (ii) allestire e gestire piattaforme tecnologiche funzionali ai propri progetti di ricerca scientifica e utili allo sviluppo della capacità di innovazione e competitività del territorio di cui al comma precedente.".

d) che il Fondatore FONDAZIONE PISA con delibere del Consi-

	glio di Amministrazione in data 15 gennaio 2018 e della Depu-	
	tazione in data 26 gennaio 2018 ha approvato, ai sensi degli	
	articoli 14 e 11 del suo statuto, le suddette proposte di mo-	
	difica dello statuto della "FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA	
	- ONLUS", autorizzando il Comparsente alla stipula del presen-	
	te atto.	
	Ciò premesso e previa approvazione della narrativa che prece-	
	de, il Comparsente, nella suddetta qualità, dichiara di modi-	
	ficare gli articoli 1 e 2 dello statuto della FONDAZIONE PI-	
	SANA PER LA SCIENZA - ONLUS conformemente al testo riportato	
	alla lettera c) della premessa e da intendersi qui integral-	
	mente riportato e trascritto e mi consegna il testo dello	
	statuto aggiornato con le modifiche sopra apportate che alle-	
	go al presente atto sotto la <u>lettera "A"</u> , omessane la lettura	
	per volontà del Comparsente.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a	
	carico della FONDAZIONE PISA.	
	La Parte di questo atto consente il trattamento dei suoi dati	
	personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.	
	196 e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi po-	
	tranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e	
	sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,	
	dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scrit-	
	to da persona di mia fiducia con mezzi elettronici consentiti	

dalla legge ed in parte di mio pugno su due fogli occupati per pagine cinque, è stato da me Notaio letto al Comparente che da me interpellato lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà e quindi è stato sottoscritto e firmato a margine dal Comparente e da me Notaio alle ore dodici e trenta.

F.to Claudio Pugelli

" Barbara Bartolini Notaio

SEGUE ALLEGATO "A"

STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA - ONLUS"

Art. 1 - Costituzione della Fondazione, sede, denominazione, Status di ONLUS

Per iniziativa della Fondazione Pisa, con sede legale in Pisa, che assume la qualità di Fondatore (in seguito "Fondatore"), è costituita in ossequio al principio della strumentalità sancito dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 all'art. 1, comma 1 lett. h), la Fondazione denominata "FONDAZIONE PISANA PER LA SCIENZA - ONLUS" di seguito indicata come 'Fondazione'. Essa ha sede legale e operativa in San Giuliano Terme (PI) Via Ferruccio Giovannini n. 13. La Fondazione è impegnata all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» come disposto all'art. 1 comma 1 lett. i del D.Lgs. 460/97.

Art. 2 - Finalità e scopi

La Fondazione persegue finalità di utilità sociale anche finalizzate allo sviluppo economico del territorio ove svolge la sua attività istituzionale il soggetto fondatore.

La Fondazione ha i seguenti specifici scopi: (i) ideare, promuovere e gestire progetti di ricerca scientifica e tecnologica, anche su proposta di terzi e anche in collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati che svolgono ricerca, e (ii) allestire e gestire piattaforme tecnologiche funzionali ai propri progetti di ricerca scientifica e utili allo sviluppo della capacità di innovazione e competitività del territorio di cui al comma precedente.

Art. 3 - Attività

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o con profili strumentali ed ausiliari. A titolo esemplificativo, per realizzare le proprie finalità, la Fondazione può:

* stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

* amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti. Amministrare beni e risorse degli ospiti delle strutture nell'interesse esclusivo dei medesimi e nel rispetto delle forme di affidamento consentite dalle leggi vigenti tempo per tempo;

* raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale dal Fondatore per il quale espleta funzione strumentale sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, in-

terventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

* promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

* compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme conferite dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione;
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati;
- d) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare ad incremento del patrimonio.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dal Fondatore a titolo di concorso alle spese di gestione e quelle finalizzate a sostenere la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati.

Art. 5 - Entrate

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- a) dei contributi erogati dal Fondatore per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi ed intese anche a carattere pluriennale;
- b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;
- c) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;
- d) di fondi raccolti a seguito di promozione e/o organizzazione di manifestazioni di ogni genere connesse e strumentali rispetto agli scopi di cui al precedente art. 2, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- e) di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- f) di proventi delle attività istituzionali, o direttamente connesse, della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione

c) L'Organo di Controllo

Art. 7 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) assicura l'osservanza dello Statuto e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri secondo la determinazione che assumerà il Fondatore in occasione del periodico rinnovo dell'organo. Tra di essi il Presidente ed il Vice Presidente espressamente indicati dal Fondatore nella predetta occasione. Esso è l'organo di amministrazione della Fondazione.

Il Vice Presidente svolge la funzione vicaria del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione, e quindi di tutti i suoi componenti, dura sei (6) anni.

Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni sei (6) anni dal Fondatore che individua e nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri definendo i rispettivi compensi annui valevoli per la durata del mandato nel rispetto del limite massimo previsto all'art 10, comma 6 lett. c del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Fondatore nomina il sostituto che durerà nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa) e il rendiconto finanziario;
2. delibera gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e quelli eventualmente necessari a disciplinare l'attività della Fondazione;
3. assume il personale dipendente di ogni ordine e grado definendone le competenze, le funzioni ed i compensi nonché gestendone i relativi rapporti contrattuali;
4. può delegare a uno o più dei propri componenti, ed anche a terzi, particolari funzioni o incarichi;
5. assume ogni altra decisione necessaria per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e per il suo funzionamento.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel li-

bro verbali.

Art. 9 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore e può essere a carattere monocratico o, in alternativa, a carattere collegiale. In quest'ultimo caso è composto di 3 membri di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente. Il carattere dell'Organo, monocratico o collegiale, è determinato dal Fondatore in occasione del rinnovo dell'Organo stesso alla sua naturale scadenza e rimane tale per tutta la durata del mandato.

Il Fondatore definisce i compensi per i componenti dell'Organo di Controllo valevoli per la durata del mandato.

L'Organo di Controllo dura in carica sei anni ed i termini del suo mandato coincidono con quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organo di Controllo, sia nella forma monocratica che in quella collegiale, devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la relazione di commento al bilancio consuntivo del singolo esercizio.

Art. 10 - Esercizio sociale e Bilancio

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di iniziative assunte dalla Fondazione.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione, ed il programma di attività annuale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario approva il bilancio consuntivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11 - Durata della Fondazione

La Fondazione ha una durata illimitata.

Art.12 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente statuto sono predisposte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e proposte formalmente al Fondatore. Esse assumono efficacia a tutti gli effetti solo dopo che sia intervenuta esplicita e formale approvazione da parte del Fondatore.

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue:

- a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute in via prioritaria ad enti e organismi con qualifica di ONLUS e operanti nel campo socio assistenziale, ed in via subordinata, qualora non possibile la prima opzione, ad enti e organismi operanti a fini di pubblica utilità sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

Art.14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Qualora il Fondatore nomini un nuovo Consigliere ad integrare fino al numero massimo di 5 unità l'organo di amministrazione attualmente in corso di mandato, il nuovo nominato cessa dalla carica alla data di scadenza dell'organo in cui è stato inserito. L'Organo di Controllo nominato per la prima volta a seguito della presente revisione statutaria dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

F.to Claudio Pugelli

" Barbara Bartolini Notaio

===*===*===